

CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO  
RIVOLTO ALLA PRIMA INFANZIA DENOMINATO “NIDO D’INFANZIA”, PRESSO  
L’IMMOBILE SITO IN GENOVA, VICO ROSA – CIG 5822457B81

\*\*\*§\*\*\*§\*\*\*§\*\*\*§\*\*\*

L'anno ....., il giorno ..... del mese di  
..... in Genova, con la presente scrittura privata da registrarsi solo  
in caso d'uso tra Il **COMUNE DI GENOVA**, nel seguito per brevità richiamato sem-  
plicemente come “Comune”, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fisca-  
le 00856930102, rappresentato dal Sig. ...., nato  
a ..... il ....., domiciliato presso la sede Comunale, nella  
qualità di .....

e

la Società “.....”, nel seguito  
per brevità richiamata semplicemente come “Società”, con sede in .....,  
Via ..... n. .... – C.A.P. ...., codice fiscale e  
partita I.V.A. ...., rappresentata dal Sig.  
....., nato a ..... il  
....., codice fiscale ..... nella qualità  
di .....

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. ...., esecutiva ai  
sensi di legge, ai fini dell’affidamento in concessione del servizio socio educa-  
tivo “nido infanzia” (L.R 6/2009) presso l’immobile di civica proprietà sito in Vi-  
co Rosa, 9 – Genova Centro Storico, si è disposto di individuare il soggetto  
concessionario del servizio, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,

tramite una procedura di gara, garantendo i principi di trasparenza e di pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito del Comune di Genova per un periodo minimo di giorni trentacinque;

- con la suddetta determinazione dirigenziale, oltre al Disciplinare di gara, è stato approvato il Capitolato allegato quale parte integrante e sostanziale alla stessa e che qui si intende integralmente riportato, anche se materialmente non allegato;
- in base alle risultanze della predetta procedura, la concessione del servizio meglio individuata al successivo art. 1 è stata affidata in via definitiva, con determinazione dirigenziale n. ...., alla Società .....

LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, in conformità ed in esecuzione delle suddette determinazioni dirigenziali:

**Articolo 1. Oggetto del contratto** - Il Comune, come sopra rappresentato, esperiti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti di ordine generale e della capacità economico finanziaria, nonché tecnica e professionale, di cui agli artt. 38, 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., affida alla Società, che, come sopra costituita, accetta la concessione del servizio in oggetto, meglio individuata all'art. 1 del Capitolato. Tale concessione di servizio viene conferita ed accettata fra le parti senza riserve, a tutte le condizioni, modalità di esecuzione ed oneri stabiliti nel Capitolato e nell'offerta presentata dalla Società in sede di gara, che si considerano qui richiamati totalmente quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, anche se materialmente non allegati.

**Articolo 2. Durata del contratto** - Il presente contratto di concessione di servizio

ha validità a decorrere dal                    al                    , fatto salvo quanto previsto all'art. 3 del Capitolato.

**Articolo 3. Valore della concessione** - Le Parti come sopra costituite dichiarano che il valore della concessione in oggetto è stimato presuntivamente in complessivi Euro 1.517.368,00.

**Articolo 4. Disciplina contrattuale del rapporto** – La concessione del servizio viene affidata dal Comune ed accettata dalla Società sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile del presente contratto e degli atti nello stesso richiamati.

**Articolo 5. Referente della Società** - La Società dichiara che il servizio oggetto della presente concessione verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Sig. ....

**Articolo 6. Verifica di conformità** - Il Comune e la Società si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, all'espletamento degli adempimenti, previsti all'art. 12 del Capitolato, in ordine alle verifiche di conformità sull'esecuzione del servizio oggetto della concessione.

**Articolo 7. Tracciabilità dei flussi finanziari** – La Società si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge numero 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto legge n. 187/2010. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i il **CIG** attribuito al servizio oggetto della presente concessione è CIG 579706408D.

La Società da atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamen-

te tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.

**Articolo 8. Clausola risolutiva espressa** - Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;
- d) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010; in tal caso il concessionario, il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di trac-

ciabilità finanziaria, ne informano contestualmente il Comune di Genova e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente;

- e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura;
- f) qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio oggetto della concessione e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- h) nella casistica di cui all'art. 12 del Capitolato.

**Articolo 9 – Controversie.** Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

**Articolo 10 -. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale** Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico dell'Impresa, che vi si obbliga.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5) del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986.